



**COMUNE DI CASTEL D'AZZANO**  
**Provincia di Verona**

N. **19** Reg. Delib. 30-10-2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20:15** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>BERTASO FRANCO GAETANO</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>PANUCCIO ANTONELLO</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>LIUZZI DONATO MASSIMILIANO</b> | <b>Presente</b> |
| <b>BONETTI FRANCESCO</b>          | <b>Presente</b> |
| <b>FALZI SERGIO</b>               | <b>Presente</b> |
| <b>PIAZZI FEDERICO</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>PERBELLINI ALBERTO</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>BORTOLOTTI ENZO</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>MORANDINI VITTORE</b>          | <b>Presente</b> |
| <b>BAIETTA RAFAELLO</b>           | <b>Presente</b> |
| <b>FILIPPINI CARLO</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>PASETTO GIANCARLO</b>          | <b>Presente</b> |
| <b>MENEGUZZI ELENA</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>CALDANA PINO</b>               | <b>Presente</b> |
| <b>DOLCI ALFONSINO</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>ROSSETTO RENZO</b>             | <b>Presente</b> |
| <b>TUBINI ENZO</b>                | <b>Presente</b> |
| <b>TREVISANI MAURIZIO</b>         | <b>Assente</b>  |
| <b>MAZZI ANTONIO</b>              | <b>Presente</b> |
| <b>TIVELLI ALBERTO</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>FERRARI PAOLO</b>              | <b>Assente</b>  |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI CERBO ANGELO. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTASO FRANCO GAETANO, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30.10.2012 ore 20,15

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012."

Il Presidente lascia la parola all'assessore Antonello Panuccio che illustra la proposta di deliberazione avente per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012"

Si apre la discussione. Intervengono i consiglieri:

- Tubini Enzo afferma che l'IMU sulla prima casa è una delle scelte più inique e, esaminando anche altri aspetti della definizione delle aliquote e avendoli ritenuti iniqui dichiara il suo voto contrario.
- Dolci Alfonsino dichiara che il Sindaco nel suo intervento nella precedente deliberazione ha offeso Maroni in relazione alla manifestazione dei Sindaci a Roma. Continua affermando che il Sindaco aveva chiesto di iscriversi alla lega e che Tosi in un colloquio aveva chiesto quando vi liberate da quel Sindaco che continua a telefonarmi.
- Il Sindaco risponde che sono tutte falsità.
- Tivelli Alberto afferma che se è pur vero che si deve far quadrare i conti, i sacrifici devono essere fatti con equità. Esprime comunque voto contrario.
- Rossetto Renzo, pur ribadendo l'iniquità dell'IMU sulla prima casa, rileva che comunque ci sono degli abbattimenti dovuti alle detrazioni e che di conseguenza l'imposizione viene un po' mitigata. Afferma che quello che non è accettabile è l'applicazione dell'articolo 13, comma 5 perché non gli sembra giusto favorire la categoria dei costruttori. Voterà contrario per questo motivo, altrimenti avrebbe votato favorevole.
- Mazzi Antonio, a proposito dell'articolo 13, comma 5, afferma che non era stato previsto nella bozza consegnata in commissione bilancio e che pertanto l'amministrazione, evidentemente, ha accettato le richieste della lobby dei costruttori. Poi passa a esaminare l'aspetto concernente i terreni agricoli incolti che ritiene poco chiaro. Dichiara il suo voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Con voti favorevoli n. quattordici,
  - contrari: cinque (Tubini Enzo, Rossetto Renzo, Dolci Alfonsino, Mazzi Antonio, Tivelli Alberto);
  - astenuti: nessuno,
- su n. diciannove presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA:

- 1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012"

Ed inoltre, su proposta del presidente,



## IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. quattordici,  
contrari n. quattro (Tubini Enzo, Dolci Alfonsino, Mazzi Antonio, Tivelli Alberto),  
astenuiti n. uno (Rossetto Renzo);  
su n. diciannove presenti, voti espressi nelle forme di legge;

voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore ventitre e cinquantasei.

-----

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be written in a cursive or semi-cursive script.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai



cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTA** la proposta della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

**VISTA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il Decreto del 02/08/2012 del Ministero dell'Interno il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, come modificato dall'art. 9 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

**DATO ATTO** che il comma sopraccitato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, e a tale fattispecie non si applica la quota statale del tributo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- nella predisposizione del bilancio di previsione 2012 approvato con delibera di C.C. n. 12 del 26/06/2012 è stato previsto il gettito sulla base delle aliquote e delle detrazioni di legge con riserva di modifica da parte del Consiglio Comunale;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;



**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di prevedere per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni del tributo come segue:

- aliquota di base (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011) - stessa misura di legge - 0,76%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale, relative pertinenze e detrazioni (art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011- stessa misura di legge - 0,40% - detrazione € 200,00;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011) diminuzione allo 0,10%;
- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, diminuzione allo 0,30%;
- aliquota per gli immobili di proprietà indivisa / ATER (unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92), diminuzione allo 0,46%;
- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, fintanto che permane tale destinazione e comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione lavori diminuzione allo 0,58%;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTE** le disposizioni di legge sopra citate;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) Di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

| <b>TIPOLOGIA</b>  | <b>ALIQUOTA</b> | <b>DETRAZIONE</b> |
|---|-----------------|-------------------|
| Aliquota base   | 0,76%           | /                 |
| Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7)  | 0,40%           | € 200,00          |
| Immobili adibiti ad abitazione principale di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104 | 0,30%           | € 200,00          |
| Immobili, assimilati ad abitazione principale, non locati di proprietà di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari   | 0,40%           | € 200,00          |



|   |       |          |
|---|-------|----------|
| Immobili a proprietà indivisa / ATER (unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92)   | 0,46% | € 200,00 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | 0,10% | /        |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, fintanto che permane tale destinazione e comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione lavori | 0,58% | /        |

- 2) Di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di € 200,00 spetta ai soggetti passivi residenti anagraficamente e che dimorano abitualmente, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo complessivo di € 400,00;
- 3) Di stabilire che ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,30% per gli immobili adibiti ad abitazione principale di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione con allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) Di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Segreteria e Tributi per gli adempimenti conseguenti.

*gef*

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012**

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni e integrazioni.

Castel d'Azzano li, 26-10-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MEGHI ADRIANA

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole** tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni e integrazioni.

(Prenotazione impegno di spesa n. / )

Castel d'Azzano li, 26-10-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MEGHI ADRIANA

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012**

Letto e sottoscritto.

Il Presidente  
Bertaso Dott. Franco Gaetano



Il Segretario Comunale  
Di Carbo Dott. Angelo

---


**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

( Art. 124 D.lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno 7 NOV. 2012 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Castel d'Azzano li, 7 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Meghi Rag. Adriana

  
\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Castel d'Azzano li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_